



COMUNE DI ALIMENA
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO
ADDIZIONALE
COMUNALE I.R.P.E.F.

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 30 DEL 09.09.2014

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli articoli n. 52 e 59 del D.lgs n. 446/1997;
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazioni.
3. Il Regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'art. 1, comma 10, Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.lgs 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell' art. 6, comma 12 Legge 23 dicembre 1999, n. 448 e come integralmente modificato dall'art. 142 della Legge 296 del 27/12/20006;
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigente, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale è oggetto è riscossa dal Comune di Alimena ai sensi del D.lgs 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.

Articolo 3

Soggetti Passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale del Comune di Alimena alla data dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative e vigenti.

Articolo 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando, l'aliquota fissata dal Comune, al reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 DPR 22 dicembre 1986 n. 917, nel, rispetto delle vigenti normative.

Articolo 5

L'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2014 nella misura di 0,5 punti percentuali;

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito delle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.)
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire nei termini previsti.

Articolo 6
Modalità di versamento

1. Al decorrere dall'anno 2014 il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'art. 1 comma 142 e 143 della Legge n. 296/2006.

Articoli 7
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigente.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2014.